

Il XIX secolo e gli albori del diritto nobiliare moderno.

L'esperienza napoleonica in Italia

Avv. Ranieri Roda

Diplomato nel I Corso in Diritto Nobiliare e Scienze Araldiche

Università Pontificia Regina Apostolorum – Roma

Sotto il profilo storico è facile constatare che il diritto nobiliare, ovvero i diritti nobiliari riferentisi alle singole realtà statuali italiane, si siano sviluppati, sia pure in modo alluvionale nell'ambito della concezione feudale del potere.

Tuttavia non si può dimenticare che, alla fine del secolo XVIII, tramite la riforma napoleonica del diritto nobiliare si attuò il definitivo trapasso del concetto di nobiltà e della legislazione ad essa collegata da quello definitivamente abolito il 23 settembre 1790 a quello, moderno, di una sfera di diritti legati alla personalità dell'individuo beneficiario che non producono, in capo a quest'ultimo, privilegi e prerogative tali da inficiare il diritto di eguaglianza a cui sono sottoposti tutti i cittadini.

Al di là, infatti, delle connotazioni squisitamente politiche poste alla base della sunnominata riforma, quest'ultima compì il definitivo sforzo di scindere i legami, ormai desueti, che collegavano la distinzione nobiliare ad uno status non più compatibile con i tempi per creare o, per meglio dire, riportare la nobiltà alle sue antiche origini classiche attraverso la creazione di nuovi istituti giuridici o l'adattamento di figure normative del passato.

In particolare, con la conferma della centralità della Prerogativa Sovrana fu ribadita la natura autarchica, distinta dall'ordinamento dello Stato, della Corona con il contestuale affermarsi dell'affiancamento al Monarca di strutture statali di tipo amministrativo e burocratico per la gestione delle pratiche connesse alla concessione dei titoli e dei relativi predicati, come il Consiglio del Sigillo dei Titoli.

In secondo luogo con la conservazione dell'esistenza del titolo nobiliare, lo si rese non più presupposto indispensabile a giustificare la nobiltà dell'individuo ma solo una distinzione onorifica concessa dal Sovrano (dichiarata come parte integrante del cognome) destinata a rendere onore a colui al quale fosse stata conferita, consentendo così la formazione di una nuova classe aristocratica intesa come classe dei migliori e non più come ordine di privilegiati.

Da ultimo con il collegamento del titolo nobiliare ad un adeguato patrimonio, dichiarato indivisibile e spettante ad un unico discendente, si cercò di evitare, per quanto possibile, il ripetersi di una proliferazione incontrollata di distinzioni nobiliari non sorrette da adeguato tenore di vita che avrebbe di nuovo tolto forza e credibilità ad uno istituto fortemente compromesso dagli eventi rivoluzionari.

Ritieniamo quindi utile procedere con l'esposizione più dettagliata delle conseguenze in materia nobiliare seguite allo scoppio della Rivoluzione con riferimento alle realtà statuali italiane formatesi dopo la proclamazione dell'Impero Napoleonico. Il nostro esame si limiterà, tuttavia, a quelle più significative (Regno Italico e Regno di Napoli) poiché i territori italiani direttamente annessi all'Impero furono sottoposti puramente e semplicemente alla normativa Francese in materia.

Un breve sguardo agli eventi di quegli anni, infatti, ci pare necessario dal momento che è difficile parlare di una rinascita senza rievocare il periodo di declino che, inevitabilmente, l'ha preceduta. Esso è inoltre affatto indispensabile, sia per fare il punto della situazione sulla quale si trovarono ad agire le nuove normative del Bonaparte, sia proprio per comprendere i principi informatori e la particolare evoluzione dell'operato napoleonico nel campo della nostra indagine storica.

1 LE NUOVE CONCEZIONI DI NOBILTÀ E DI NOTABILATO COME ELEMENTI DI SOSTEGNO AL NUOVO ORDINE POLITICO. LA NUOVA NOBILTÀ TITOLATA

Come si sa, il 4 agosto 1789 aveva segnato per sempre la fine della nobiltà come classe privilegiata in Francia con la soppressione dei suoi diritti feudali e giudiziari e dei suoi privilegi in materia di impieghi da parte dell'Assemblea nazionale costituente. Tutto ciò non fu che un preludio di quanto doveva accadere nel corso della rivoluzione: da quel momento vi fu un ininterrotto susseguirsi di norme tese alla distruzione della più lieve apparenza nobiliare.

Con decreto del 24 marzo 1790, l'Assemblea Costituente decise la soppressione di ogni distinzione onorifica. Circa tre mesi dopo, il 19 giugno 1790, la stessa assemblea approvò un decreto con cui si abolivano «pour toujours» la stessa nobiltà ereditaria, tutti i suoi titoli, i nomi dei feudi, le bandiere, gli ordini di cavalleria, le livree, le decorazioni e tutti i pretesi «signes de féodalité», compresi gli stemmi, anche se, nell'antico regime, non erano affatto stati riservati alla nobiltà. (R. CECCHETTI, *Manuale... cit.*, pag. 12/13; R. CECCHETTI, *La Nobiltà Napoleonica*, pag. 45, in *Atti del secondo Convegno di Studi di Diritto Nobiliare - Il concetto giuridico di nobiltà dal mondo romano ad oggi - 22 giugno 2013*, Pisa, Pisa University Press, 2014 ; L. BERGERON, *Napoleone e la società francese (1972)*, pag. 81/85, Guida, Napoli 1975; G.LEFEBVRE "Napoleone", pag. 476, Paris 1953 - Milano, Edizione CDE, 1995; BORGIA L. "Legislazione nobiliare e innovazioni araldiche

nei territori del primo impero con particolare riguardo alla Toscana”) in Archivio Storico Italiano 1988 vol. II pagg.217 e segg.)

Il 30 luglio 1791, la medesima Assemblea soppresse tutti gli ordini di cavalleria e, successivamente, il 19 settembre 1792 l'Assemblea Legislativa, succeduta alla precedente, dichiarò disciolto in Francia anche l'Ordine di Malta.

Relativamente alla sorte delle armi gentilizie aristocratiche o borghesi, fin dal 1790 si era cominciato ad asportare gli stemmi dai monumenti pubblici e dagli edifici privati. La legge del 20 aprile 1791 ed il successivo decreto del 27 settembre dello stesso anno obbligarono a far scomparire tutte le armi stabilendo gravi sanzioni a carico degli inadempienti.

Tuttavia già subito dopo gli eventi del 9 e del 10 novembre 1799, che portarono al rovesciamento del Direttorio con conseguente istituzione e successiva costituzione del Consolato, la nuova Carta Costituzionale del 13 dicembre 1799 sancì alcune norme in netto contrasto con i principi rivoluzionari. Nel dettaglio, all'articolo 15 si stabilì che gli ottanta membri del senato fossero nominati a vita e li dichiarò inamovibili; con l'articolo 22 fu deciso che al loro trattamento annuale si provvedesse mediante le rendite delle circoscrizioni territoriali dette senatoriali: si trattò in pratica di vere e proprie dotazioni preannuncianti quelle che, sotto forma dei cosiddetti maggioraschi, assicuravano la trasmissione ereditaria dei nuovi titoli nobiliari del Primo Impero. Le *sénatoreries* furono regolamentate con senatoconsulto 14 nivose anno XI (4 gennaio 1803), una per ogni circoscrizione di tribunale d'appello, dotate ciascuna di una sede urbana, un palazzo residenziale e un appannaggio da 20 a 25.000 franchi ogni anno tratti dai beni nazionali non alienati; il primo console le assegnava a vita a senatori da lui scelti su liste triple presentate dal senato.

La suddetta Carta costituzionale istituì altresì un sistema di liste di notabilità a livello comunale, dipartimentale e nazionale, che avrebbero potuto diventare un'aristocrazia meno dipendente dal primo console di quanto la vecchia nobiltà lo era stata dal re. Consolidato il proprio regime con la vittoria nella guerra della seconda coalizione, la pace di Amiens e il concordato con la Santa Sede, Bonaparte ottenne però nella costituzione del 16 *thermidor* anno X (4 agosto 1802), oltre al consolato a vita e alla facoltà di nominare il proprio successore, la sostituzione delle liste di notabilità con collegi elettorali di *arrondissement* e di dipartimento facilmente controllabili dal primo console, che nominava i presidenti dei collegi e poteva aggiungere 10 membri ad ogni collegio di *arrondissement* e 20 membri ad ogni collegio di dipartimento.

L'articolo 87 della Carta del 1799 dispose inoltre la concessione di “ricompense nazionali ai militari che avranno reso particolari servizi combattendo per la repubblica” pronosticando

l'istituzione della Legion d'Onore che il corpo legislativo approverà il 19 maggio 1802 e che il Bonaparte, ormai Imperatore, inaugurerà solennemente il 14 luglio 1804.

A mano a mano che si affievoliva la memoria dell'epoca rivoluzionaria, il progressivo oblio della quale era favorito dalla sempre crescente gloria imperiale, molti uomini, ai quali la rivoluzione aveva consentito di ascendere ad alte posizioni nell'esercito o nell'amministrazione pubblica, si sentivano sempre meno fieri del semplice titolo di cittadino (rimpiazzato nell'uso dal trattamento di «Monsieur» o «signore» e, per i più alti funzionari, da quello di «Eccellenza») di fronte ai loro omologhi stranieri, insigniti di altisonanti titoli nobiliari.

Bonaparte, divenuto Napoleone I imperatore dei Francesi e re d'Italia, ritenne giusto e opportuno dare a quei suoi uomini la soddisfazione di essere chiamati cavalieri, baroni, conti, duchi o principi, senza godere di nessuno dei privilegi che nell'antico regime spettavano ai portatori di detti titoli. (E. PIGNI, *l'Ordine della Corona di Ferro e le altre ricompense concesse da Napoleone I nel Regno Italico*, Cap. IV, pag. 141 segg., Firenze, Phasar Edizioni, 2014).

Suo scopo precipuo, infatti, fu quello di sostenere il trono a mezzo di ricompense ereditarie per meriti riconosciuti e per servizi resi alla patria nell'esercito, nell'amministrazione, nelle industrie, nel commercio, nelle arti. Creare una nobiltà sembrava a Napoleone «il solo mezzo di sradicare interamente l'antica» come egli dice a Cambacérès nel 1807 (Cfr. L. BERGERON, *Napoleone e ... cit.*, pag.85.), ma nello stesso tempo di assimilarne i convertiti; paradossalmente, la nobiltà imperiale nacque non solo da un'ostilità risoluta verso la società d'antico regime ma anche dalla necessità di affrontare l'avversario sul suo proprio terreno, con le sue proprie armi: nel 1808 essa era più che indispensabile per dare al trono, da poco costruito, un'aureola di prestigio uguale a quella delle altre monarchie europee, sconfitte sui campi di battaglia, ma pur sempre ancora soggetti politici di primo piano.

Se la documentazione legislativa poco fa trasparire circa le intenzioni poste alla base della creazione della nobiltà Imperiale da parte di Napoleone I, tuttavia parecchi disegni di legge presentati tra il 1804 ed il 1807 (anche se nessuno di essi fu portato avanti) ne influenzarono sensibilmente la formazione e, sicuramente, danno un quadro abbastanza preciso circa le idee e le intenzioni che influenzarono l'Imperatore ed i suoi collaboratori nel concretizzare la formazione della nuova classe nobile.

Tra le tante ipotesi prospettate (R. BLAUFARB *The creation of the Imperial Nobility*" articolo pubblicato sulla rivista digitale "Napoleonica", 2008, fascicolo n. 2, pag. 16/27 disponibile sul sito della Foundation Napoleon www.napoleon.org; sul punto molto più diffusamente cfr. A.S. DE LUCA *"La noblesse du Premier Empire Francais:l'identitè nobiliaire reinventèe"*, discussa il 14

ottobre 2006 inedita parte prima discussa il 14 ottobre 2006 presso l'Università di Perpignan, reperibile nel sito www.napoleon.org, curato dalla *Foundation Napoleon*, nella sezione Biblioteca Digitale) quella che rimane più interessante è quella di Emile Gaudin, fedele sostenitore di Napoleone nel colpo di stato del Brumaio e per questo premiato con la carica di tribuno ma ben presto messo ai margini della burocrazia imperiale successivamente al 1804.

Nella sua lucida analisi del passato Regime emergeva con chiarezza che la nobiltà aveva col tempo formato un vero e proprio "stato nello stato" basato su calcoli egoistici e sul perseguimento di interessi particolari e personali a tutto danno dell'azione per il conseguimento del bene comune. In più la possibilità di estendere lo status nobiliare a tutti i membri di ciascuna famiglia aveva creato un abnorme accrescersi del numero dei nobili i quali, per la attribuzione al solo primogenito dei beni collegati al titolo, in maggioranza potevano vantare solo uno status giuridico non sorretto da alcun beneficio economico. Per queste ragioni il Gaudin sosteneva la necessità della creazione di una nuova nobiltà, ispirandosi ai modelli dei patrizi dell'antica Roma, che fosse formata da "cittadini che abbiano reso servizio alla Patria in impieghi civili e militari, nelle scienze, nelle lettere e nelle arti; che siano i figli o i discendenti di uomini che abbiano meritato di essere ricompensati dallo Stato e la cui memoria sia onorata anche nella posterità; proprietari, costruttori, fabbricanti, mercanti che con i loro beni, esperienze e ardore rendano l'agricoltura, l'industria ed il commercio floridi e incrementino la prosperità dell'Impero". In particolare venne posto l'accento sulla necessità che il nuovo status nobiliare fosse indissolubilmente legato alla proprietà fondiaria al fine di garantire una reale stabilità e ne venisse garantita l'integrità attraverso la successione ereditaria limitata al solo primogenito.

Nella pratica il processo legislativo di creazione della nuova nobiltà si svolse in diverse tappe; i testi normativi principali sono il senatoconsulto organico del 18 maggio 1804, i decreti imperiali del giorno successivo, il senatoconsulto del 6 novembre 1804, i decreti del 30 marzo 1806, il senatoconsulto del 14 agosto dello stesso anno, i decreti del 1° marzo 1808 e del 3 marzo 1810 (-BORGIA L. "*Legislazione nobiliare cit* pagg.225 e segg.)

La legislazione del 1804 riguardò principalmente lo status della nuova Famiglia imperiale e le più alte cariche dell'Impero: Il senatoconsulto organico del 18 maggio 1804 prevedeva «un'organizzazione del palazzo imperiale conforme alla dignità del trono e alla grandezza della nazione». Al che rispondeva, d'altra parte, l'istituzione di 6 grandi dignitari dell'Impero e di 10 grandi ufficiali civili della Corona, ai quali si aggiungevano il gran cancelliere e il gran tesoriere della Legione d'onore.

La ripresa delle conquiste all'inizio dell'Impero e l'organizzazione degli stati vassalli suscitarono

nuove iniziative napoleoniche, in occasione delle quali finì di precisarsi la concezione imperiale di una nobiltà nello stesso tempo non riducibile a quella dell'antico regime e tuttavia feudale in alcuni suoi aspetti. In primo luogo, con decreti imperiali del 30 marzo 1806 istituì negli Stati d'Italia 22 ducati (denominati "*grands-fiefs*" ossia grandi feudi) (G.C. BASCAPE'-M- DEL PIAZZO, *Insegne ...op.cit.*, pag. 981/984) dell'Impero, riservandosi di dare l'investitura dei detti feudi per essere trasmessi ereditariamente, per ordine di primogenitura, ai discendenti maschi legittimi e naturali di quelli in favore dei quali egli ne avesse disposto.

Sullo stesso principio furono fondate numerose donazioni ereditarie in terre e in rendite, destinate a ricompensare servizi militari, alle quali Napoleone procedette negli anni seguenti con l'aiuto dei beni confiscati nel granducato di Varsavia, e nei paesi germanici. Per volontà di Napoleone si svilupparono così delle curiose contraddizioni giuridiche e sociali, limitate certamente nel quadro francese a delle difficoltà di principio o di ordine psicologico, più sensibili nei paesi che ne sopportavano il peso e nei quali l'immagine di un Napoleone soldato della Rivoluzione in Europa mal si accordava con degli atti che consolidavano di fatto la rendita feudale a profitto dei vincitori. (G.C. BASCAPE'-M- DEL PIAZZO, *Insegne e simboli - araldica pubblica e privata medievale e moderna*, pag. 985/987, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, 1983)

I decreti del marzo 1808 (E. PIGNI, *l'Ordine ... cit.*, *Cap. IV*, pag. 142 riguardo alle opinioni di Napoleone in materia di ricompense. Vedasi anche RENZI Emilio (a cura di) "*MANOSCRITTO GIUNTO DA SANT'ELENA IN MODO SCONOSCIUTO LONDRA 1817 ovvero VITA DI NAPOLEONE SCRITTA DA LUI MEDESIMO*" Milano, Boringhieri Editore, 2005: pag. 88/90; A. PILLEPICH "*NAPOLEONE E GLI ITALIANI*" 2003 Bologna, Soc. Editrice il Mulino, 2005 pag. 104 segg.) non costituirono in fin dei conti che una generalizzazione e una applicazione sistematica di misure parziali e di nozioni introdotte o reintrodotte negli anni precedenti.

Il loro primo aspetto fu il ristabilimento di una gerarchia completa di titoli nobiliari. (BORGIA L. "*Legislazione nobiliare cit* pagg.232 e segg.) I principi esistevano dal 1804, i duchi dal 1806; la normativa in argomento contemplò soltanto tre titoli. In ordine gerarchico: conte, barone e cavaliere. Questi, unitamente a quelli di cui si è fatto cenno furono gli unici compresi nell'ordinamento nobiliare napoleonico. In tal modo ne rimasero esclusi tutti gli altri, anche quelli di visconte e di marchese, così comuni nel periodo precedente tanto in Francia quanto nei paesi soggetti all'Impero.

Si deve notare che fu Napoleone ad istituire per la prima volta una gerarchia dei titoli rigorosa come quella dei gradi militari. Nella Francia dell'antico regime i titoli nobiliari – ad eccezione del solo titolo di duca, riconosciuto come il più alto al di fuori della famiglia reale – avevano avuto poca

importanza perché il rango di un nobile era determinato, soprattutto, dall'antichità di appartenenza alla nobiltà in linea paterna.

Il titolo comitale fu concesso ai ministri, ai senatori, ai consiglieri di Stato a vita, ai presidenti del corpo legislativo, agli arcivescovi; quello di barone ai presidenti dei collegi elettorali dei dipartimenti, ai primi presidenti ed ai procuratori generali rispettivamente della corte di cassazione, della corte dei conti e delle corti di appello, ai vescovi, ai *maires* (sindaci) delle trentasette "buone città" che avevano diritto di assistere alla cerimonia di incoronazione, nonché ai presidenti dei collegi elettorali che avevano tenuto la presidenza per tre sessioni ed ai primi presidenti, procuratori generali e *maires* con dieci anni di servizio nelle loro cariche; il titolo di cavaliere fu concesso ai membri della Legion d'Onore e, automaticamente, a coloro che, per l'avvenire, avessero ottenuto tale distinzione.

Per la concessione dei titoli la norma prevedeva il rilascio di apposite lettere patenti recanti il sigillo imperiale. Era inoltre vietato a tutti i sudditi di arrogarsi titoli e qualificazioni che non fossero stati loro esplicitamente conferiti dall'Imperatore: questa prescrizione, in definitiva, confermava pienamente la soppressione della nobiltà pre rivoluzionaria e chiariva come, relativamente ai nuovi titoli, poteva trattarsi esclusivamente di concessioni e non di rinnovazioni.

L'Imperatore era quindi la fonte unica di tutta la nobiltà.

La nobiltà di tutti i territori dell'Impero presentò le seguenti speciali caratteristiche: anzitutto, come si è potuto notare, essa fu fondata interamente su titoli che, nell'intendimento di Napoleone, furono quasi sempre una conseguenza di una funzione esercitata nell'amministrazione civile, militare o religiosa; non esistette, di conseguenza, una nobiltà senza titolo. Secondariamente i titoli erano personali o concessi a vita; essi ebbero inoltre quasi sempre un solido piedistallo finanziario, un appannaggio o una dotazione, anche territoriale. Legati com'erano, infine, alla funzione esercitata, essi potevano, eventualmente, variare con il variare della funzione stessa. Ma la nobiltà fu anche conferita per decisione del sovrano a titolo personale, come ricompensa di servizi civili o militari: era il caso specialmente per i generali ed altri ufficiali, per i prefetti ed altri funzionari.

Dal 1808 al 1814 furono accordati tremila seicento titoli personali per lettere patenti: 1600 cavalieri, 1090 baroni, 388 conti.

Al contrario della nobiltà pre rivoluzionaria, i grandi dignitari ed i duchi non erano esclusi dal diritto comune; ad ogni modo, per i loro atti politici e per le loro eventuali "deviazioni", essi erano sottoposti alla giurisdizione personale dell'Imperatore. Gli altri membri della nobiltà imperiale erano interamente sottomessi al diritto comune; la nuova nobiltà non conferiva alcun privilegio relativamente ai diritti civili e penali, né alcuna esenzione fiscale.

Oltre alla finalità di circondare “il trono dello splendore che conviene alla sua dignità”, come avverte il preambolo di un secondo decreto del 1° marzo 1808, Napoleone dispose la costituzione di maggiorasi indispensabili per assicurare la trasmissione ereditaria dei titoli. Qui si rileva il segno della rivoluzione borghese sull'aristocrazia voluta dall'imperatore: il titolo deve essere sostenuto dalla ricchezza; non esiste nobiltà senza ricchezza. Per portare e trasmettere il suo titolo, un duca doveva dimostrare di avere duecentomila franchi di rendita, un conte trentamila, un barone quindicimila, un cavaliere tremila. Un maggiorasco doveva essere inoltre costituito di beni immobili (categoria nella quale entrano le rendite di Stato e le azioni della Banca di Francia).

L'istituto del maggiorasco aveva già avuto un precedente nella legislazione napoleonica. (BORGIA L. “*Legislazione nobiliare cit* pagg.233 e segg.) Nel 1806, il Bonaparte aveva investito la sorella Paolina e il cognato principe Borghese del ducato sovrano di Guastalla; ma quando Paolina si rese conto che la cittadina sarebbe stata del tutto inadatta alla formazione di una brillante corte, come era nei suoi desideri, rinunciò immediatamente al ducato in favore dell'Imperatore, il quale colse l'occasione per introdurre i maggioraschi: egli accettò la cessione del ducato a favore del regno d'Italia e stabilì che il prezzo della cessione medesima fosse utilizzato dai coniugi Borghese per acquistare, nei territori imperiali, beni che sarebbero stati posseduti dai due sposi stessi e dai discendenti nati dal *loro* matrimonio, di maschio in maschio, eredi del titolo ducale." Detti beni vennero sottoposti ad uno *status* giuridico speciale.

In tale circostanza Napoleone creò, quindi, l'istituto dei maggioraschi che fu poi definito il 1° marzo 1808. Furono previste due distinte fattispecie: la prima fu quella del maggiorasco spontaneamente concesso dal sovrano, detto « maggiorasco di motu proprio »; la seconda consistette nell'autorizzazione concessa « a un capo di famiglia di costituire sui beni personali un maggiorasco per permettergli di rendere ereditario il titolo di nobiltà concesso dall'Imperatore stesso”: furono questi i « maggioraschi su domanda ».

In definitiva, il Bonaparte volle che i nomi dei concessionari dei nuovi titoli nobiliari potessero perpetuarsi nella storia così come era avvenuto per l'antica aristocrazia del sangue. Dispose, quindi, che questa nobiltà di sua creazione posasse su una base territoriale le cui rendite ne garantissero il fasto e la continuazione a mezzo del maggiorasco ; questo era costituito da beni immobili, terre, castelli, fabbricati rurali e urbani, azioni della Banca di Francia, o azioni del canale di Orléans, di Loing e del mezzogiorno. Con deroga eccezionale alle disposizioni generali del codice civile, i beni designati a formare i maggioraschi furono dichiarati inalienabili, insequestrabili e a beneficio del solo portatore del titolo.

Per assistere il gran dignitario competente, l'arcicancelliere dell'Impero, nell'esame delle domande relative ai titoli e ai maggioraschi, l'articolo 11 del decreto 1° marzo 1808 diede vita ad uno speciale organismo consultivo, denominato « Consiglio del sigillo dei titoli »: questo fu composto da tre senatori, due consiglieri di Stato, un procuratore generale, un segretario generale preposto alla tenuta e depositario del registro delle deliberazioni del Consiglio stesso." Di quest'ultimo faceva parte nel 1811 anche un italiano, un fiorentino, per la precisione: Neri Corsini, consigliere di Stato e conte dell'Impero." A seguito di quanto stabilito da un decreto imperiale del 24 giugno 1808, tutti gli affari sui quali il Consiglio veniva chiamato a deliberare dovevano essere istruiti da uno degli avvocati del consiglio di Stato.

Con tre decreti del 3 marzo 1810, Napoleone diede gli ultimi ritocchi alla sua legislazione nobiliare. Fu conferita, anzitutto, una particolare pubblicità ai titoli dotati di maggioraschi: ciascuno di questi doveva avere una sede ufficiale nelle case di abitazione del possessore del titolo che, per i principi dell'Impero, i duchi, i conti e i baroni, dovevano avere un valore minimo pari a due annate della rendita del maggiorasco; sulle case stesse doveva essere posta l'iscrizione "Hotel del principe di...." oppure "Hotel del duca di...." E così via. I principi del sangue imperiale e i grandi dignitari potevano, a loro volta, porre sui loro palazzi di Parigi l'iscrizione analoga: "Palazzo del principe di ...".

La più alta nobiltà fu invitata ad avere proprie residenze nella capitale dell'Impero; le case dei principi e dei duchi dovevano, infatti, essere necessariamente situate all'interno della cinta della "buona città di Parigi"; le case dei conti e dei baroni preferenzialmente nella capitale o, comunque, in una delle città dell'Impero capoluogo di dipartimento o circondario.

Riprendendo una antica tradizione della Francia dell'*ancien régime*, il primogenito del titolare del maggiorasco ebbe il diritto di portare il titolo immediatamente inferiore a quello del maggiorasco stesso, mentre agli ultrageniti fu riservato soltanto il titolo di cavaliere.

Il procuratore generale del Consiglio del sigillo dei titoli ebbe il compito di far tenere un registro suddiviso per dipartimenti « sul quale - ordinava uno dei decreti - saranno iscritti tutti i titolari dei titoli imperiali ». Tale registro avrebbe contenuto, oltre la designazione del titolo, quella della casa costituente la sede del maggiorasco. Allo stesso procuratore generale fu fatto obbligo di comunicare ai prefetti tutte le iscrizioni operate sul registro ai capitoli dei loro rispettivi dipartimenti.

Il titolo di cavaliere, infine, limitato nel 1808 ai membri della Legion d'Onore, fu esteso a tutti i sudditi, benemeriti verso lo Stato e l'Imperatore, ai quali quest'ultimo avesse voluto concederlo

Detto Ordine cavalleresco fu istituito con legge 29 *floréal* anno X (19 maggio 1802), era concepito

a quell'epoca come una nuova aristocrazia del merito, quasi uno Stato nello Stato, fu dotato di un proprio demanio fondiario del valore di decine di milioni di franchi, e riservato a poco più di 6.000 cittadini benemeriti della nazione per servizi civili o militari.

Le decorazioni erano accompagnate da un brevetto; la più alta -- la sciabola d'onore - valeva al suo beneficiario una doppia paga. Ne furono attribuite per le giornate di Brumaio, ma soprattutto in occasione della seconda campagna d'Italia. Alcune «sciarpe d'onore» furono d'altra parte distribuite a qualche sindaco, Queste distinzioni andavano dunque a tutti i gradi, a dei civili come a dei militari.

Tutti quelli che avevano ricevuto delle armi d'onore furono integrati nella Legione d'onore nella prima promozione, quella del 24 settembre 1803.

La Legione fu creata per iniziativa personale di Bonaparte. Le relazioni che l'introdussero definiscono chiaramente l'intento dell'istituzione. Bonaparte intendeva valersi di «quel sentimento dell'onore che era così forte nella Nazione francese ». Il regime si sarebbe tanto più radicato quanto più avesse ristabilito la corsa alle dignità. I legionari avrebbero costituito un corpo intermedio tra il potere e l'opinione pubblica.

Ma l'aumento incontrollato, dal 1805, delle onorificenze concesse ai militari anche di truppa, che fece rapidamente arrivare a decine di migliaia di membri un ordine concepito per poche migliaia, e il decreto del 28 febbraio 1809, che soppresse l'autonomia amministrativa delle coorti e sostituì i beni nazionali gestiti dalle stesse con una rendita annua di 2.082.000 franchi al 5 per cento consolidati, impedirono alla Legion d'onore di divenire un vero e proprio corpo aristocratico e la ridussero ad un mero ordine cavalleresco di merito, anche se estremamente prestigioso: il modello di quasi tutti gli ordini cavallereschi che furono successivamente istituiti dagli Stati europei e non.

Questo che finora è stato descritto nei suoi dettagli essenziali fu l'ordinamento nobiliare napoleonico, che rimase in vigore in tutti i territori dell'Impero fino al 1814.

Dettando le norme il cui contenuto è stato passato in rassegna, il Bonaparte fu, se vogliamo attenerci ad un giudizio dello Chateaubriand, («Napoleone» Firenze 1969 pag. 369) « il più grande organizzatore dell'aristocrazia nella democrazia »: in qualche modo, egli « livellò i ranghi, non abbassandoli, ma elevandoli ». Della sua nobiltà furono chiamati a far parte, infatti, e coesisterono insieme, un Carlo Maurizio de Talleyrand-Périgord un conte de Montesquiou-Fezensac, discendente da Clodoveo, da un lato e, dall'altro, per citare soltanto qualche nome, Nicola Carlo Oudinot, figlio di un birraio, divenuto maresciallo e duca di Reggio, o Pietro Francesco Carlo Augerau, creato anch'egli maresciallo e duca di Castiglione, 116 figlio di un cameriere e di una fruttivendola, nell'infanzia monello parigino, o, infine, un Giuseppe Fouché, ex abate, membro

della convenzione, autore dei massacri di Lione, poi ministro della polizia imperiale e duca di Otranto.

Comunque, malgrado gli sforzi operati da Napoleone per attirare presso di lui i membri dell'antica nobiltà regia, questa rispose, per la maggior parte, negativamente. Quanto ai democratici rimasti fedeli agli ideali del 1789, essi disprezzarono la nuova nobiltà; contemporaneamente, però, nella sua immensa maggioranza, la borghesia si piegò alla servitù e brigò per ottenere i nuovi titoli che minarono, in parte, l'eguaglianza dinanzi alla legge proclamata dalla dichiarazione dei diritti del 1789: ciò facilitò, pertanto, l'affermarsi della dittatura napoleonica.

2 LA CREAZIONE DEL REGNO ITALICO: LA NASCITA DELLA NUOVA NOBILTÀ CON L'AFFERMAZIONE DELLA PREROGATIVA REGIA IN CAPO A NAPOLEONE

Con l'avvento della Rivoluzione Francese il concetto di nobiltà ereditaria, tipica dell'Ancien Regime, ed i suoi segni esteriori furono definitivamente aboliti per legge anche in Italia: ciò avvenne in date diverse nei vari Stati: nel Piemonte con Regi Editti rispettivamente del 7 marzo e del 29 luglio 1797; nella Repubblica Cisalpina rispettivamente con Leggi del 10 giugno 1796 e 24 marzo 1798; nel Veneto con Decreto Reale del 15 aprile 1806; negli Stati Pontifici con Decreto Reale del 24 luglio 1809; in Toscana con Decreto 8 aprile 1808; nel Regno di Napoli con Legge 2 agosto 1806.

I principi sinteticamente esposti nel capitolo precedente in materia di costituzione di una nuova nobiltà furono introdotti in larga parte soprattutto in Italia, laddove era più sentita che in Francia l'esigenza di formare una nuova classe, espressione della nuova sovranità, che contribuisse soprattutto al consolidamento del nuovo Stato, nato dall'unione di diverse entità statuali diverse tra loro per leggi e consuetudini.

Si ricorda al riguardo che alla vigilia dell'invasione francese, nella penisola Italiana si contavano ancora una quindicina di stati. Alcuni erano teoricamente indipendenti: il regime teocratico della Santa Sede; le repubbliche di Venezia, Genova, Lucca e San Marino; il regno di Sardegna (Piemonte). Altri erano sotto controllo straniero: il regno di Napoli, il ducato di Parma e il principato di Piombino dipendevano dal ramo spagnolo dei Borbone; il porto di Trieste, i ducati di Milano e di Mantova, il granducato di Toscana, il ducato di Modena e il principato di Massa e Carrara dipendevano più o meno direttamente dagli Asburgo.

Successivamente al 26 gennaio 1802, - data di istituzione della Repubblica Italiana - fu istituito un notabilato elettorale, suddiviso in tre collegi nazionali a carattere corporativo: un collegio dei

possidenti, di 300 membri; un collegio dei dotti, di 200 membri; un collegio dei commercianti, di 200 membri: questo fu il primo passo per la costituzione di una nuova nobiltà, espressione del nuovo corso politico (E. PIGNI, *l'Ordine ... cit.*, Cap. IV, pag. 143/144).

Nel terzo Statuto Costituzionale, emanato da Napoleone il 5 giugno 1805, ritroviamo la prima menzione della Prerogativa Regia quale definizione del criterio meritocratico alla base della futura Nobiltà reale.

All'articolo 59 difatti si legge:

*“Affine di assicurare con dei **contrassegni d'onore** una degna ricompensa ai servigi resi alla corona, tanto nella carriera delle armi che in quella dell'amministrazione, della magistratura, delle lettere e delle arti, sarà un ordine sotto la denominazione di ordine della corona di ferro”.*

La compiuta enucleazione del concetto di Prerogativa Regia va ricercata nell'articolo 14 nn. 3 e 4 del sesto Statuto Costituzionale del 21 marzo 1808 laddove veniva sancito espressamente, per la materia nobiliare, che sarebbero stati “registrati” (quindi rectius ratificati) dal Senato del Regno

“i titoli che il Re giudicherà conveniente di accordare per maggior lustro della corona” (n.3) e *“i maggioraschi che il Re permetterà di creare a qualche famiglia benemerita dello Stato”.*

Detta normativa è da considerarsi integrata con il combinato disposto dell'articolo 13 del Settimo Statuto Costituzionale 21 settembre 1808 (Vedasi analoga norma nel decreto Imperiale 1° marzo 1808 sui titoli G.C. BASCAPE'-M- DEL PIAZZO, *Insegne ... op.cit* pag. 771/783).

I primi provvedimenti presi furono tuttavia molto cauti : nel Regno italico non fu riconosciuto, nei primi tempi, alcun titolo di nobiltà al di fuori della casa regnante: Napoleone preferì non anticipare in Italia gli istituti che riteneva prematuri in Francia.

Uno dei dati distintivi dall'omologo ordinamento francese fu quello delle denominazioni utilizzate per le regolamentazioni nobiliari: a differenza, infatti, della Francia, la mancanza di un passato rivoluzionario consentiva maggiore audacia nel riprendere ad usare nomi che ricordassero l'antico regime, come era stato fatto nell'Ordine della Corona di ferro, nei cui statuti - diversamente che in quelli della Legion d'onore - si trovavano tutti i termini caratteristici degli antichi ordini di cavalleria .

Soltanto dopo il progressivo consolidamento del potere imperiale ed a seguito della vittoria nella guerra della terza coalizione, nel 1806 Napoleone - oltre a proseguire la creazione di principi

sovrani degli Stati satelliti della Francia ma formalmente indipendenti - compì altri passi verso la creazione della nuova nobiltà con ciò confermando il suo potere di prerogativa ad esso attribuito dai provvedimenti che lo avevano nominato rispettivamente Imperatore dei Francesi e Re d'Italia.

Il 5 giugno concesse il ducato gran feudo di Benevento a Talleyrand e quello di Pontecorvo al maresciallo Bernadotte, conferendo ad entrambi i titoli di principe e duca dei rispettivi ducati.

Nel 1807, durante e dopo la guerra della quarta coalizione, Napoleone concesse i primi due titoli ereditari al di fuori della famiglia imperiale e dei ducati gran feudi: come Imperatore dei Francesi, con lettere patenti del 28 maggio date al campo imperiale di Finckenstein 18, nominò duca di Danzica il maresciallo senatore Lefebvre; (E. PIGNI, *l'Ordine ... cit.*, Cap. IV, NOTA 16 pag. 297) come Re d'Italia, con lettere patenti del 20 dicembre date a Milano, nominò duca di Lodi Francesco Melzi d'Eril, cancelliere guardasigilli della corona d'Italia (E. PIGNI, *l'Ordine ... cit.*, Cap. IV, NOTA 19 pag. 297; DEL BIANCO Nino *"FRANCESCO MELZI D'ERIL: LA GRANDE OCCASIONE PERDUTA"* Milano, Corbaccio, 2002 (pag. 274 segg.);

Giustamente sono stati ritenuti di particolare interesse per la storia della nobiltà napoleonica il provvedimento concedente al maresciallo Lefebvre e ai suoi eventuali eredi il titolo ducale di Danzica e quello dello stesso tipo concesso a Melzi, quantunque i meriti di quest'ultimo fossero esclusivamente civili. Il particolare di novità risiede nella circostanza che Napoleone non donò al neo-duca di Danzica e ugualmente al neo - duca di Lodi nessun immobile, nessun bene e nessuna rendita rispettivamente nella città di Danzica ed in quella di Lodi e nei loro territori: quindi concreta scissione tra titolo e predicato.

Da ultimo va in ogni caso evidenziato che, se l'art. 13 del settimo statuto costituzionale recitava «Noi ci riserviamo d'accordare i titoli che giudicheremo convenienti, ai generali, prefetti, ufficiali civili e militari, e ad altri de' nostri sudditi, i quali si saranno distinti per servizi resi allo stato», la prassi relativa alla concessione di titoli a norma di detto articolo si discostò dalla lettera di esso, seguendo però dei criteri rigorosi. Il titolo di conte poteva essere concesso ai non funzionari ed anche a coloro che non avessero mai esercitato pubbliche funzioni, purché godessero di una forte posizione sociale garantita dalla loro ricchezza, ma non era mai concesso ai funzionari civili di grado inferiore a quello di consigliere di Stato, i quali potevano aspirare al massimo al titolo di barone.

Si concedevano generosamente titoli agli ufficiali civili della casa reale, senza dubbio per dare maggior lustro alla corte d'Italia (i ciambellani potevano ottenere il titolo di conte altrettanto facilmente che quello di barone; tra gli scudieri titolati uno fu conte, gli altri baroni). Tra i militari potevano ottenere il titolo di conte i generali di divisione e, più difficilmente, i generali di brigata,

ma anche i colonnelli addetti alla casa reale in qualità di comandanti di compagnia delle guardie reali d'onore; il titolo di barone era concesso anche ad ufficiali di grado inferiore a quello di colonnello, se addetti alla casa reale o impiegati con funzioni importanti nel ministero della guerra.

2.1 I NUOVI TITOLI: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUALIFICHE NOBILIARI

Come abbiamo avuto già modo di vedere, Napoleone, “*volendo ... dare compimento alle istituzioni preordinate al titolo II del sesto statuto costituzionale*” il 21 settembre 1808 varò la definitiva normativa nobiliare con l’emanazione del Settimo statuto costituzionale del Regno.

Va rilevato che le due normative su titoli e maggioraschi decretate da Napoleone nel 1808, l'una per l'Impero francese e l'altra per il Regno italico, erano pressoché uguali: le poche differenze erano dovute al maggior splendore dell'Impero e alla sua maggiore ricchezza di alte cariche.

Nel Regno furono istituiti i soli titoli di duca, conte, barone e cavaliere. (E. PIGNI, *l'Ordine ... cit.*, *Cap. IV*, pag. 146/147): il titolo di principe, con trattamento di Altezza serenissima, che spettava di diritto ai gran dignitari dell'Impero (art. 1 del decreto imperiale 10 marzo 1808 concernente i titoli). non era, per ragioni evidenti, contemplato.

Il titolo di duca spettava nel Regno agli elettori che per tre volte fossero stati presidenti dei collegi elettorali generali (art. 1 del settimo statuto costituzionale).

Il titolo di conte spettava nel Regno ai grandi ufficiali della corona (art. 2 del settimo statuto costituzionale), nonché ai ministri, ai senatori, ai consiglieri di Stato incaricati di qualche parte della pubblica amministrazione e agli arcivescovi (art. 5 del settimo statuto costituzionale).

Il titolo di barone spettava nel Regno ai presidenti dei collegi elettorali di dipartimento (che avessero presieduto il collegio per tre sessioni adempiendo le loro funzioni con soddisfazione del Re), ai primi presidenti e ai procuratori generali della corte di cassazione e delle corti d'appello (che avessero adempiuto le loro funzioni per dieci anni con soddisfazione del Re), ai vescovi senza condizioni e ai podestà delle 22 principali città del Regno alle stesse condizioni previste per i primi presidenti e i procuratori generali (art. 9 del settimo statuto costituzionale).

I membri dei collegi elettorali di dipartimento dell'Impero che avessero partecipato a tre sessioni dei collegi e avessero adempiuto le loro funzioni con soddisfazione dell'Imperatore, nonché i membri dei collegi elettorali generali del Regno, potevano chiedere che al sovrano piacesse di concedere loro il titolo di barone e, dopo averlo ottenuto, potevano renderlo ereditario istituendone il relativo maggiorasco.

Il titolo di cavaliere nel Regno, era già appannaggio dei decorati del grado inferiore dell'Ordine della Corona di ferro fin dalla creazione di questo. Ma il mero titolo di cavaliere, portato dai membri degli ordini cavallereschi creati da Napoleone, non deve essere confuso con il titolo ereditario di cavaliere dell'Impero o del Regno, che il sovrano concedeva con sue lettere patenti a quei decorati della Legion d'onore o dell'Ordine della Corona di ferro che ne facessero richiesta e giustificassero una rendita netta annua di 3.000 franchi o lire italiane (art. 12 del citato decreto imperiale 10 marzo 1808; art. 12 del settimo statuto costituzionale).

Con decreto imperiale 3 marzo 1810, Napoleone precisò lo statuto dei cavalieri dell'Impero, distinguendoli dai semplici decorati della Legion d'onore e riservandosi di concedere tale titolo anche a chi non facesse parte della Legione; analogo regolamento adottò per i cavalieri del Regno con decreto reale 17 agosto 1810.

A norma dell'art. 13 del settimo statuto costituzionale del Regno (ricalcato sull'omonimo articolo del decreto imperiale 10 marzo 1808), il sovrano si riservava, poi, di accordare i titoli che avesse giudicato convenienti ai generali, ai prefetti, agli ufficiali civili e militari e ad altri dei suoi sudditi, i quali si fossero distinti per servizi resi allo Stato.

Questi titoli non si distinguevano formalmente da quelli concessi a norma dei precedenti articoli, e anch'essi potevano essere resi ereditari con l'istituzione di maggioraschi.

Tutti i titolati, indistintamente, erano tenuti a prestare un giuramento assai impegnativo: la formula stabilita dall'art. 61 del settimo statuto costituzionale del Regno era: *«Io giuro d'essere fedele al Re ed alla sua dinastia; d'ubbidire alle costituzioni, leggi e regolamenti del Regno; di servir Sua Maestà da buono, leale e fedel suddito, e di educare i miei figli negli stessi sentimenti di fedeltà e d'ubbidienza; e di marciare alla difesa della patria ogni volta che il territorio sarà minacciato, e che Sua Maestà anderà all'armata»*.

2.2 LE GARANZIE PATRIMONIALI - I MAGGIORASCHI - LA PROPRIETÀ FONDIARIA COME PRESUPPOSTO PER L'EREDITARIETÀ DEI TITOLI - LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DEL SIGILLO DEI TITOLI

I titoli nobiliari concessi dal Sovrano (cfr E. PIGNI, *l'Ordine ... cit.*, Cap. IV, pag. 148) avevano natura strettamente personale e vitalizia. Tuttavia, onde permettere la trasmissibilità ereditaria di essi, la stessa fu vincolata alla costituzione di un "maggiorasco", definito dall'articolo 16 del settimo statuto costituzionale come un insieme di *“beni immobili, liberi da ogni privilegio ed*

ipoteca, e non gravati da restituzione in virtù degli art. 1048 e 1049 del Codice Napoleone”.

L'idea trovava fondamento nel rinnovato interesse alle acquisizioni fondiarie, incrementatesi dopo l'evento rivoluzionario a seguito della demanializzazione e successiva alienazione dei beni ecclesiastici e di quelli requisiti ai nobili dichiarati decaduti, che aveva portato alla ribalta nuovi soggetti non appartenenti alla antica aristocrazia.

Ne dà prova di ciò Vincenzo Cuoco, il quale, in un proprio scritto del 1804, affermava : *“la proprietà diventerà la base di tutte le costituzioni”* (CUOCO Vincenzo *"LA POLITICA DEL REGNO ITALICO"* a cura di Mario Vinciguerra ,Torino, Giulio Einaudi editore), intendendo con ciò rifarsi all'antica nobiltà patriziale romana che, nella proprietà fondiaria e nel suo sfruttamento, aveva posto il fondamento della propria supremazia.

Il titolo II del settimo statuto costituzionale del Regno si occupò specificatamente dell'istituzione, degli effetti della loro creazione, delle autorizzazioni ad alienare i beni vincolati ai maggioraschi e delle forme del reimpiego di tali beni: ben 84 articoli vengono dedicati alla disciplina in questione, segno tangibile dell'importanza che il Sovrano dava all'istituto quale base posta a garanzia della nuova nobiltà da lui creata.

Tuttavia tra gli Italiani (e così pure tra i Francesi) che Napoleone insignì di titoli “ad personam”, la propensione ad istituire maggioraschi risultò scarsa; nel Regno, su 215 titolati che ottennero lettere patenti dopo la promulgazione del settimo statuto costituzionale, solamente 3 si avvalsero del suddetto istituto formandone la dotazione (il duca Antonio Litta Visconti Arese, il duca Carlo Visconti di Modrone, il barone Gaetano Bernardo Onesti).

Più numerosi, invece, furono i maggioraschi con dotazione interamente assegnata dal Re in ricompensa di grandi servizi civili o militari: ad esempio quello della rendita in beni immobili di lire 200.000, che fu attribuito al titolo di duca di Lodi concesso a Melzi, e le dotazioni-maggiorasco assegnate a 6 ufficiali generali insigniti del titolo di conte o di barone del Regno.

La ragione di questo disinteresse può sicuramente ricercarsi, in primo luogo, nelle cifre consistenti (anche se paramtrate ai singoli titoli ed alla loro importanza nella gerarchia nobiliare) richieste dalla normativa e, in secondo luogo per i vincoli strettissimi che venivano a gravare sulle proprietà e sulle rendite assoggettate al vincolo suddetto.

L'articolo 64 al riguardo stabiliva : *“i beni che formano i maggioraschi sono inalienabili; non possono essere né ipotecati, né sequestrati”*; l'articolo 65 stabiliva: *“ogni atto di vendita, donazione, od altra alienazione di questi beni fatta dal titolare.... sono nulli di pieno diritto”*; per alienare i suddetti beni si doveva intraprendere un complicato iter (disciplinato dagli articoli 78/89)

e, comunque il ricavato doveva essere reimpiegato a favore del maggiorasco.

Come si può agevolmente dedurre, lo scopo delle norme suddette era chiaro: impedire che il titolare o i suoi discendenti disperdessero il patrimonio familiare con evidente nocimento al decoro che derivava dalla concessione conferita dal Sovrano.

L'introduzione del maggiorasco come tutela e garanzia a rappresentò un elemento di novità in quanto, per la prima volta, un titolo nobiliare veniva collegato non più ad un rapporto di natura pubblicistica (rapporto feudale) consistente in una devoluzione più o meno ampia di poteri e privilegi del Sovrano da esplicarsi su di un territorio ben definito ma ad un rapporto di natura privatistica assolutamente volontario a cui l'ordinamento, però, conferiva profili propri di diritto pubblico per l'importanza e la delicatezza della funzione a cui era stato preposto (sul maggiorasco e sulla sua disciplina si rimanda integralmente a A.S. DE LUCA *"La noblesse... op. cit. parte seconda*).

Per le costituzioni dei maggioraschi nonché dell'intera materia nobiliare e araldica venne istituito anche nel Regno Italico un nuovo organo, il Consiglio del sigillo dei titoli, composto anch'esso da tre senatori, due consiglieri di Stato, un procuratore generale e un segretario generale (L'omologo Istituto Francese fu attivato a partire dal 12 marzo 1808: vedasi E. PIGNI, *l'Ordine ... cit., Cap. IV*, pag. 149) La nomina dei membri del consiglio dovette essere rinviata di oltre sei mesi, perché non esisteva ancora il senato tra i cui membri dovevano essere scelti quelli che avrebbero dovuto far parte del consiglio, e al quale dovevano essere comunicate le lettere patenti conferenti titoli del Regno affinché fossero trascritte nei suoi registri.

Esso fu inaugurato il 10 aprile 1809; i membri del consiglio del sigillo dei titoli furono nominati con decreto reale del 12 dello stesso mese.

Nella stessa data, al palazzo delle Tuileries, Napoleone firmò anche un decreto reale relativo al sigillo ed alle patenti dei titoli, e le prime 20 lettere patenti di formale collazione di titoli del Regno a norma del settimo statuto costituzionale, destinate a 19 conti di diritto e ad un conte nominato con speciale decreto reale (il generale Pino, primo capitano della guardia reale).

Siamo qui in presenza di un istituto non nuovo che, per le attribuzioni ad esso attribuite poteva ben essere considerato come l'antesignano di ciò che sarebbe stata la Consulta Araldica nel sistema legislativo post unitario.

La novità per i tempi fu quella di legittimare la nascita dei cosiddetti "provvedimenti di giustizia" ossia di quegli atti in cui il Sovrano non veniva ad esserne investito come possessore della prerogativa ma solo con un ruolo esterno di controllo e di ratifica.

I titolati, infatti, per poter godere dei titoli loro spettanti di diritto o concessi per speciali decreti imperiali o reali (ossia per fregiarsene negli atti pubblici e per fare uso dei relativi stemmi e livree, soli privilegi dati dal possesso di un titolo), dovevano ottenere, facendone richiesta al cancelliere guardasigilli della corona d'Italia, lettere patenti di istituzione nei titoli stessi. Tali lettere patenti, in pergamena, munite del gran sigillo del Regno, indicavano il motivo della distinzione concessa, il titolo conferito, i beni formanti la dotazione dell'eventuale maggiorasco attaccato al titolo e gli stemmi e le livree accordati all'impetrante; erano trascritte in un apposito registro depositato negli archivi del consiglio del sigillo dei titoli; l'arcicancelliere dell'Impero o il cancelliere guardasigilli della corona d'Italia le comunicavano al senato dell'Impero o del Regno e le facevano trascrivere nei suoi registri.

Altro compito del Consiglio, peraltro assegnato soltanto nel febbraio 1812 e quindi quasi al crepuscolo della esperienza nobiliare napoleonica, fu quello riguardante la gestione delle pratiche relative al riconoscimento o “collazione” nel nuovo sistema delle titolature nobiliari conferite dalle Dinastie degli Stati incorporati nel Regno Italico.

Nelle *“Istruzioni per l'esecuzione del Reale Decreto 8 febbraio 1812 relativo agli antichi nobili del Regno”* datate 31 luglio 1812 ad uso del Consiglio del Sigillo dei Titoli si legge infatti testualmente all'articolo 1: *“Le persone che erano in possesso del titolo di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone, Cavaliere nell'antico araldico sistema de' paesi ai quali rispettivamente appartengono sono ammesse ad implorare la concessione di uno dei nuovi titoli del Regno”* (G.C. BASCAPE'-M-DEL PIAZZO, *Insegne ...op. cit.*, pag.783/784; E. PIGNI, *l'Ordine ... cit.*, Cap. IV, NOTA 5 pag. 294 con la descrizione della procedura stabilita ed i requisiti richiesti per il riconoscimento) Come può agevolmente notarsi, i titoli, esistenti all'entrata in vigore del nuovo ordinamento nobiliare dato dal Settimo Statuto Costituzionale, non potevano essere riconosciuti come tali ma dovevano uniformarsi in tutto e per tutto alle nuove regole attraverso la concessione Sovrana di un nuovo titolo. Detta normativa si rifaceva in tutto e per tutto al Decreto Imperiale del 26 agosto 1811 con il quale tutti coloro che avevano avuto titoli feudali dai cessati sovrani, in qualunque parte dell'Impero erano ammessi a richiedere all'Imperatore la sostituzione di essi con titoli imperiali e ad ottenere nuovi stemmi e livree (E. PIGNI, *l'Ordine ... cit.*, Cap. IV, NOTA 5 pag. 294 con il testo integrale) Detta concessione era comunque condizionata dall'acquisizione delle prove di appartenenza del titolo da surrogare (diplomi ecc.) e doveva essere supportata da idonea documentazione debitamente indicata nell'articolato delle predette Istruzioni.

La “supplica” doveva essere diretta al Cancelliere Guardasigilli della Corona il quale procedeva all'istruttoria tramite il Consiglio del sigillo e, solo al compimento di quest'ultima, la richiesta

veniva portata al Sovrano il quale poteva dare il proprio assenso.

La natura di giustizia e non di grazia del provvedimento così emanato è evidente: nel caso in esame non veniva in questione il Sovrano come titolare della Prerogativa ma più semplicemente come titolare di un diritto di intervento di controllo esterno a cui faceva seguito un assenso o un diniego alla suddetta collazione del titolo.

2.3 LA SITUAZIONE SUCCESSIVA ALLA DISSOLUZIONE DEL REGNO ITALICO

La fine del Regno Italico coincise, per quanto riguarda il diritto nobiliare, con la restaurazione non solo politica ma anche legislativa degli ordinamenti pre rivoluzionari. Tuttavia, nei territori già facenti parte di esso, le restaurate Dinastie provvidero, con propri distinti provvedimenti, a ripristinare sì le pregresse normative ma sanando (anche se non in tutti i casi) le posizioni nobiliari concesse da Napoleone consentendone l'uso anche dopo la caduta di questi.

In Piemonte, già facente parte dell'Impero Francese, la previgente normativa fu ripristinata puramente e semplicemente con Regio Editto 21 maggio 1814.

Nella Lombardia austriaca, che fu trasformata in Regno Lombardo-Veneto con l'unione ad essa dei territori già facenti parte della Repubblica Veneta, il riconoscimento e la conservazione della nobiltà "nuova" fu dapprima confermato con provvedimento 14 dicembre 1814 del Conte di Bellegarde in qualità di Governatore generale provvisorio e, successivamente, con le Determinazioni della R. Cesarea Reggenza di Governo della Lombardia datate 15 agosto 1815. Per la parte dei territori veneti detto riconoscimento fu effettuato mediante "notificazione" del 28 dicembre 1815.

In Toscana, la previgente legislazione nobiliare fu confermata puramente e semplicemente con "notificazione" del 9 settembre 1814.

Da ultimo, negli Stati Pontifici, la conservazione della nuova nobiltà fu sancita dall'Editto della Segreteria di Stato del 5 luglio 1815.

Questa composita situazione si protrarrà sino al 1859/1861 allorché la Penisola Italiana verrà unificata sotto lo scettro di Casa Savoia e troverà, finalmente, una sistemazione definitiva con l'applicazione dell'articolo 79 dello Statuto Albertino che consentirà la nascita dell'ordinamento nobiliare italiano moderno.

3. LA RIFORMA NOBILIARE NAPOLEONICA NEL REGNO DI NAPOLI DI GIOACCHINO

MURAT

Nell'Italia meridionale si ebbe un'eco, alquanto attenuata, delle iniziative araldiche e cavalleresche propuginate da Napoleone e realizzate oltre che in Francia anche nella porzione d'Italia formante il Regno Italico.

Merita un cenno la legge n. 130 del 2 agosto 1806 con la quale Giuseppe Bonaparte (che fu re di Napoli dal 30 marzo 1806 al 2 luglio 1808) abolì la feudalità con tutte le sue attribuzioni conservando (art. 3) tuttavia la nobiltà ereditaria radicandone “ *I titoli di principe, di duca, di conte e di marchese legittimamente concessuti, negli attuali possessori trasmissibili in perpetuo con ordine di primogenitura e nella linea collaterale sino al quarto grado*”. (G.C. BASCAPE'-M- DEL PIAZZO, *Insegne ...op. cit.*, pag.894 ss). L'ordine successorio venne quindi unificato (per primogenitura) con implicita abolizione del sistema allora vigente che ammetteva entrambi gli ordini successori (“*jure francorum*” e “*jure longobardorum*”) e che era stato applicato sin dall'epoca normanna. (Mistruzzi di Frisinga vol. II op. cit pag. 254 segg.)

L'eversione della feudalità attuata nel Regno lasciava ai baroni il diritto di proprietà civile, depurato da ogni potestà pubblica, sui loro fondi dei quali – contrariamente a quanto avvenne in Francia – non furono espropriati: l'obiettivo da realizzare a Napoli non voleva essere, infatti, quello di spogliare i baroni, ma di affermare i diritti della sovranità ed il nuovo concetto di proprietà individuale attraverso il riconoscimento e il consolidamento dei suoi diritti preminenti e assoluti contro i vincoli feudali che l'involgevano, la legavano al regime comunitario, ne ostacolavano la libera circolazione.

Stabilito che il titolo nobiliare fosse trasmissibile in perpetuo ai discendenti con ordine di primogenitura e nella linea collaterale sino al quarto grado e riconosciuta la piena proprietà del territorio costituente il feudo questo era destinato a divenire bene allodiale dell'ultimo barone e, come tale, soggetto senza alcuna distinzione, a tutti i tributi gravanti sulla proprietà immobiliare.

Il 24 febbraio 1808 re Giuseppe istituì l'Ordine cavalleresco delle Due Sicilie. L'Ordine aveva lo scopo di “ricompensare i servigi resi allo Stato” e fu dotato, per le elargizioni delle pensioni ai suoi aderenti, dei beni confiscati ai soppressi ordini di Malta e Costantiniano.

Gioacchino Murat, divenuto re di Napoli con il nome di “re delle Due Sicilie” (ancorchè limitato alla sovranità sulla sola parte continentale di qua del Faro e giustificato dalla propria carica apicale dell'omonimo ordine cavalleresco), volle seguire l'esempio dell'Imperatore anche se in modo più incisivo: volle quindi, al pari dell'augusto Cognato, creare anch'egli una nuova nobiltà, modellata su quella Francese, con l'esplicito scopo di sostituire la vecchia aristocrazia che, in gran parte, aveva seguito il re Ferdinando nel suo esilio in Sicilia. Volle pure convalidare con nuovi titoli quella

parte di essa che invece era rimasta ed aveva accettato il mutamento della sovranità.

Quei titoli furono dovevano considerarsi personali in quanto non uniti da maggiorasco (in conformità al Decreto Reale 10 gennaio 1812 art. 4) ma, talvolta, furono altresì accompagnati dalla contestuale istituzione di maggioraschi, formati da possedimenti già di proprietà di enti ecclesiastici aboliti secondo la normativa già vigente in Francia ed in Italia e consacrata nella legge n° 522 del 21.12.1809 che li istituiva e regolamentava prevedendo, tra l'altro, la rinuncia, con il nuovo titolo, al titolo precedentemente posseduto.

Uniformandosi quindi alla legislazione napoleonica, già vigente nel Regno Italico, il nuovo re promulgò la legge 29 dicembre 1809 con la quale furono istituiti anche nella parte napoletana della penisola i maggioraschi come presupposto della ereditarietà dei titoli. L'articolo 3 stabiliva che le domande di costituzione del vincolo sarebbero state esaminate da un "Consiglio de' Majoraschi" (con funzioni simili a quelle, già viste, del Consiglio del Sigillo dei Titoli). L'articolo 6 poi, stabiliva che i titolati con attribuzioni nobiliari ottenute in precedenza non potevano ottenere il riconoscimento della qualifica posseduta da parte del nuovo Sovrano.

I nuovi titoli, ad imitazione di quanto accaduto nell'Impero e nel Regno Italico, furono conferiti essenzialmente a quei militari particolarmente distintisi nelle campagne napoleoniche nonché a qualche nuovo alto funzionario dello stato, oltre che a pochi grandi proprietari.

Come si è potuto vedere, anche nel Regno Murattiano fu ribadito il concetto che il Sovrano fosse la fonte unica di tutta la nobiltà e che i titoli precedentemente concessi non potevano avere rilievo giuridico nel nuovo ordinamento nobiliare se non attraverso il meccanismo più sopra descritto.

I nuovi titoli venivano conferiti, sempre ai sensi dell'articolo 4 Decreto 10 gennaio 1812, con lettere patenti sottoscritte dal Re. La trasmissione ereditaria era conservata tramite successione nel maggiorasco in linea maschile o per ordine di primogenitura agli eredi di coloro che avevano sottoscritto il vincolo (nel caso quindi di maggioraschi su domanda) o di quelli in favore dei quali fosse stata concessa "motu proprio" dal Sovrano l'istituzione del maggiorasco.

Interpretando le disposizioni testè esaminate, si evince altresì che anche nel Regno di Napoli i titoli nobiliari ammessi furono soltanto quelli di duca, conte, barone e cavaliere per le medesime ragioni esposte nella parte dedicata al Regno Italico ("*..rassegnare nelle Nostre mani qualsiasi titolo di Principe, Duca, Conte e Marchese per essere a loro ridato lo stesso da Noi o commutato in altro,...*").

Il cosiddetto "Consiglio dei Majoraschi" aveva presumibilmente le stesse funzioni ed attribuzioni del Consiglio del Sigillo dei Titoli: ne è prova il dettato dell'articolo 4 Decreto 10 gennaio 1812

laddove si legge che “*il titolo di Cavaliere non potrà trasmettersi ai proprii discendenti se ciascuno di essi non ne abbia da Noi ottenuta la conferma, e non ne abbia fatta la domanda innanzi al nostro Consiglio dei Majoraschi a tenore dell’articolo 1*”. (Mistruzzi di Frisinga vol. II op. cit pag. 256)

Dato l’esiguo tempo (dal 1811 al settembre 1815) in cui fu in vigore la nuova normativa nobiliare, le investiture furono in tutto settantacinque (quattro di duca, quattro di marchese, quattro di conte e sessantatre di barone) e, per quanto riguarda le formalità, non furono accompagnate dall’uso di segni esteriori (quarti franchi aggiunti allo stemma ed altro) come appunto invece accaduto nell’Impero ed altrove.

Al ritorno della Dinastia Borbonica nel 1815, re Ferdinando IV, pur abolendo l’Ordine delle Due Sicilie, con proprio proclama del 20 maggio dichiarò confermata l’antica e la nuova nobiltà e confermò il contenuto della normativa eversiva della feudalità con propria legge 2 dicembre 1816.

Tratto dal volume: R. Cecchetti *Storia del Diritto Nobiliare Italiano*, Pisa ,Pisa University Press, 2015